

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva", qui di seguito chiamato Scuola, con sede legale in Roma, Viale Libia, 25, CAP 00199, Codice Fiscale e Partita IVA 12756601006, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Andrea Gagnani, nato a Roma il 14.07.1969

e

la Associazione Federica Angiuli APS, con sede in Bari (BA), Via Carulli, 46,- cap 70121, codice fiscale 93522230726, nella persona del Presidente, Dott.ssa Antonella Caroli, nata a Taurisano il 31/07/1959

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/19889 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- La Associazione Federica Angiuli APS assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 20 per anno, con eventuale ampliamento del numero massimo in base alle disponibilità dei servizi, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 4/10/2024

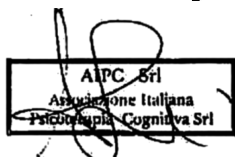
Rappresentante Legale

Istituto "Associazione Italiana di
Psicoterapia Cognitiva"

Presidente

Associazione Federica Angiuli APS

Dott. Andrea Gragnani



Dott.ssa Antonella Caroli

Antonella Caroli

FEDERICA ANGIULI - APS
Sede Legale: Via Carulli, 46
70121 BARI
C.F.: 93522230726